

COPIA

Allegato alla delibera di C.C. n. 143 in data 6/6/89

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO

S P E T T A C O L I

V I A G G I A N T I



T I T O L O I

DISPOSIZIONI GENERALI

PARCHI DIVERTIMENTI - CIRCHI EQUESTRI - ATTRAZIONI



Art.1 - Rilascio dell'autorizzazione

Chi intende esercitare nel territorio di questo Comune attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n.337 del 18/3/1968 ed ottenere dal Sindaco autorizzazione ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S. nonché dello art.19 del D.P.R. 616/'77.

Art.2 - Destinazione delle aree

Le attività di cui all'art.1 possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della Legge 337/'68.

Il Consiglio Comunale, contestualmente all'adozione del presente Regolamento delibera l'esatta localizzazione e l'elenco delle aree da destinare allo spettacolo viaggiante e alle manifestazioni circensi.

Tale elenco, con deliberazione della Giunta Municipale, sarà aggiornato almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si verificano condizioni tali da determinarne la necessità e sarà comunicato alle OO.SS. di categoria individuate all'art.51.

Art.3 - Concessione di suolo pubblico

L'uso delle aree di cui all'art.2 è subordinato al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e degli eventuali canoni previsti dall'apposito regolamento comunale.

Art.4 - Rinnovo delle autorizzazioni amministrative

I titolari di attrazioni di spettacolo viaggiante, di circhi equestri residenti in questo Comune devono chiedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rinnovo della licenza di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. 18/6/1931, n.773.

I non residenti, per esercitare la propria attività nel Comune, debbono ottenere preventivamente l'estensione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

PARCHI DIVERTIMENTI

Art. 5 - Parchi tradizionali

Nell'elenco di cui all'art. 2 del presente regolamento è compresa un'area destinata alla realizzazione dei parchi tradizionali di divertimento che si svolgono due volte all'anno: in autunno-inverno ed in primavera.

Le due edizioni, quella invernale e quella primaverile, sono considerate singolarmente ai fini della valutazione dell'anzianità di frequenza.

Il periodo e la durata delle edizioni dei parchi tradizionali sono stabiliti annualmente dal Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Eventuali proroghe saranno concesse, su richiesta di almeno 1/3 dei partecipanti al parco, ove non coincidano con altre manifestazioni già programmate.

Al termine delle attività, quando lo richieda almeno 1/3 dei partecipanti, può essere concesso un periodo massimo di gg. 10 per lo sgombero definitivo dell'area.

Art. 6 - Caratteristiche dei parchi

Le dimensioni e la composizione di ciascun parco, sia nell'edizione invernale che primaverile, sono stabilite dal Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, sulla base dei criteri e con le metodologie di cui ai successivi articoli.

Il parere delle Organizzazioni Sindacali è obbligatorio ma non vincolante.

In ogni edizione deve essere assicurata la presenza equilibrata di attrazioni di divertimento e di strutture di ristoro, allo scopo di garantire un servizio completo ed adeguato alle esigenze del pubblico.

Art. 7 - Settori omogenei di attività

I diversi gruppi di attrazioni possono essere distinti in base al tipo di attrazione ed alle dimensioni:

Settore 1) - Attrazioni di novità

Si definiscono attrazioni di novità quelle che si differenziano sostanzialmente da quelle preesistenti, che esprimono caratteristiche tecniche innovative e che si avvalgono di tecnologie di avanguardia, costituendo perciò elemento di interesse e richiamo per gli utenti intervenendo per la prima volta al Parco Divertimenti tradizionale di

Settore 2) - Attrazioni per bambini

Si definiscono attrazioni per bambini, indipendentemente dalle dimensioni, quelle destinate esclusivamente ad un pubblico infantile.

Settore 3) - Attrazioni grandi, medie e piccole

La distinzione delle attrazioni grandi, medie e piccole avviene sulla base delle indicazioni del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Settore 4) - Attrazioni di forza muscolare

Si definiscono "attrazioni di forza muscolare" gli apparecchi comunque destinati a valutare la forza muscolare del fruitore senza che per ciò vengano corrisposti premi od altro.

Art. 8 - Strutture di ristoro

Si definiscono strutture di ristoro i banchi e le strutture mobili per la vendita e la somministrazione di dolci, prodotti gastronomici, bevande non alcoliche (compresa la birra) gestite da titolari di autorizzazione al commercio ambulante di cui alla Legge 398 del 19.5.1976.

In ciascuna edizione non possono essere previste più di tre strutture di ristoro per ogni tipologia.

L'appartenenza ad una tipologia in questo settore è desunta dalla denominazione dell'Autorizzazione Amministrativa e relativa declaratoria, nonché dall'Autorizzazione Sanitaria.

Art. 9 - Tipologia delle attrazioni

All'interno di ciascun settore, esclusi i settori n. 1 e 4 vengono individuate tipologie di attrazioni simili tra loro. Sono considerati simili, ed appartenenti quindi alla stessa tipologia, le attrazioni che indipendentemente dal nome di fantasia loro attribuito, presentino caratteristiche uguali ed utilizzino analoghe tecnologie e metodologie di esercizio.

L'appartenenza ad una tipologia è desunta dall'insieme dei seguenti elementi:

- a) dalla categoria indicata nel nulla osta ministeriale;
- b) dall'esame delle caratteristiche oggettive dell'attrazione.

L'esame è effettuato da un incaricato dell'Amministrazione Comunale e l'appartenenza ad una tipologia è definita irrevocabilmente dal Sindaco sulla base degli elementi di cui ai punti a e b del presente articolo.

Art. 10 - Numero di presenze per settore

Per garantire la presenza equilibrata all'interno dei settori di attrazioni simili, in ogni parco divertimenti possono essere contemporaneamente presenti:

Settore 1: non più di due attrazioni.

Settore 2: non più di una attrazione per ciascuna tipologia.

Settore 3: non più di una attrazione grande per ciascuna tipologia; non più di una attrazione media per ciascuna tipologia; non più di una attrazione piccola per ciascuna tipologia.

Settore 4: nessun limite.

In nessuna edizione possono essere contemporaneamente presenti più padiglioni di entrata dello stesso tipo.

Fino ad esaurimento delle situazioni in essere, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli attrazionisti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano maturato la qualifica di "abituati frequentatori".

Art. 11 - Deroghe ai limiti di presenze

Il Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali, può prevedere la presenza in uno o più settori di ulteriori attrazioni della stessa tipologia, in deroga ai limiti di cui all'art. 10, qualora:

- a) si tratti di attrazione di tipo nuovo e di particolare interesse e richiamo, pur non essendo attrazione di novità;
- b) si verificano carenze di tipologie tali da richiedere ulteriori inserimenti per consentire l'equilibrio nel settore.

Art. 12 - Collocazione delle attrazioni

Nella definizione della collocazione fisica delle attrazioni nell'area destinata a parco tradizionale si osserva preferibilmente il criterio della non contiguità di attrazioni dello stesso tipo, compatibilmente con le eventuali esigenze di ordine tecnico o spaziale.

Art. 13 - Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione al parco divertimenti tradizionale, per il rilascio della concessione del suolo pubblico, redatte in carta legale e indirizzate al Sindaco devono essere presentate al protocollo generale del Comune entro il 31 dicembre per l'edizione primaverile ed entro il 30 giugno per l'edizione invernale. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- fotocopia della licenza vidimata per l'anno in corso
- fotocopia del Nulla osta ministeriale vidimato per l'anno in corso.

Le domande presentate oltre i termini possono essere prese in considerazione solo nell'eventualità che il numero di partecipanti ammessi non soddisfi le condizioni di cui all'art. 10, relativo alle tipologie delle attrazioni.

Ottenuta la concessione, e comunque almeno 5 gg. prima dell'inizio delle attività, i titolari di attrazioni non residenti nel Comune devono presentare domanda di estensione della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza.

Art. 14 - Composizione dei Parchi

Verificato il numero delle domande pervenute in relazione anche alla tipologia delle diverse attrazioni il Sindaco, sentite le OO.SS. di categoria determina la composizione del parco divertimenti e l'ubicazione delle singole attrazioni all'interno dell'area.

Art. 15 - Criteri preferenziali

In caso di domande concorrenti nell'ambito dello stesso settore e della stessa tipologia, sarà data la preferenza a chi possa vantare nell'ordine:

- a) una maggiore anzianità di presenza continuativa per la stessa edizione e con la stessa attrazione (non si considera, ai fini del computo, l'assenza per non oltre una edizione dovuta a malattia o a documentate cause di forza maggiore, purchè regolarmente comunicato all'Amministrazione Comunale);
- b) maggiore anzianità di presenza anche non continuativa per la stessa edizione, con la stessa attrazione;
- c) maggiore anzianità di presenza anche non continuativa per la stessa edizione con attrazione appartenente allo stesso settore, che sia stato oggetto di regolare conversione;

d) in caso di pari anzianità (punti a-b-c) le assegnazioni avverranno secondo i seguenti criteri preferenziali:

- 1) residenti nel comune;
- 2) residenti nella provincia di **Modena**;
- 3) residenti nella regione Emilia-Romagna;
- 4) giovani partecipanti, muniti di regolare autorizzazione, purchè non appartenenti al nucleo familiare di altri abituali frequentatori;
- 5) ordine di presentazione della domanda.

Le graduatorie distinte per settori e tipologie, sono redatte in base ai dati contenuti nei registri aggiornati semestralmente dall'ufficio comunale competente.

Art. 16 - Attrazioni di novità

Si prescinde dai criteri di cui all'art. 15 per le tipologie del settore 1 (novità) la cui ammissione, in caso di domande concorrenti, avverrà in base al criterio di maggiore interesse per **il Comune**, valutata discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Art. 17 - Assegnazione di posti vacanti

Qualora, effettuate le assegnazioni sulla base delle domande pervenute, una o più settori rimangano vacanti, il Sindaco, anche in deroga all'art. 10, ha facoltà, sentite le Organizzazioni Sindacali, di esaminare eventuali altre domande relative ad attrazioni non previste inizialmente nella composizione del Parco di cui all'art. 14.

Art. 18 - Subingressi

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per causa di morte, cessazione totale dell'attività per invalidità, pensionamento o rinuncia definitiva del titolare, a favore di parenti entro il 3° grado od affini entro il 2° conviventi e già cooperanti nella gestione dell'attrazione, comporta il riconoscimento dell'anzianità di presenza maturata dal dante causa.

In caso di subingresso per atto tra vivi o con modalità diverse da quelle previste nel comma precedente il subentrante non può vantare alcuna anzianità.

La domanda di partecipazione al Parco del subentrante, deve essere corredata della licenza rilasciata a suo nome dal Comune di residenza.

Può essere ammessa la partecipazione alla 1ª edizione immediatamente successiva, all'acquisizione del titolo anche

nelle more del rilascio dell'autorizzazione al subingresso, a condizione che il subentrante abbia già presentato richiesta di autorizzazione al Comune di residenza e sia in possesso del nulla osta ministeriale rilasciato a suo nome.

Art. 19 - Conversione di attività

Chi, essendo titolare di un tipo di attrazione, intende sostituirla con altra, deve presentare al Comune di residenza domanda di concessione della licenza allegando il nuovo nulla osta ministeriale.

La partecipazione al Parco è subordinata alla presentazione della domanda di conversione della licenza di cui al comma precedente, a condizione che la nuova attrazione sia compatibile con l'organico previsto.

La conversione della licenza comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata.

Art. 20 - Sostituzioni eccezionali

Qualora, a causa di sinistri od eventi di forza maggiore comprovati e verificati dall'Amministrazione Comunale, non possano più essere utilizzate le attrazioni per cui è stata rilasciata la concessione, è consentita la sostituzione con altro impianto dello stesso settore anche di dimensioni diverse purchè compatibili con lo spazio disponibile.

Art. 21 - Pareri obbligatori

Almeno 30 giorni prima dell'inizio del Parco Divertimenti, il Sindaco sottopone al parere non vincolante delle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'elenco dei titolari di attrazioni, distinte per settore, che possono, in base ai criteri dettati dal presente regolamento, hanno titolo per ottenere l'autorizzazione.

Art. 22 - Accesso al Parco Divertimenti

La collocazione delle attrazioni avviene alla presenza di un incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né montare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal Comune.

L'accesso dei concessionari all'area destinata a parco con le carovane e carriaggi per il montaggio delle attrezzature è consentito non prima di 8 giorni dalla data di inizio delle attività.

Anche in tale periodo devono essere scrupolosamente osservate le prescrizioni di cui agli artt. 25 e seguenti.

La partecipazione al parco dei concessionari di attrazione è obbligatoria per tutta la durata della manifestazione, compresi gli eventuali periodi di proroga.

Art. 23 - Commissione Interna

La Commissione interna dei partecipanti al Parco regolarmente autorizzati rappresenta la totalità dei partecipanti stessi nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e collabora con la stessa per la diffusione dell'informazione e per l'ordinata gestione del parco.

A fine edizione detta Commissione presenta all'Amministrazione una relazione sullo svolgimento del parco formulando eventuali proposte per le edizioni successive.

Art. 24 - Assenze giustificate

Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare della licenza o da un componente del suo nucleo familiare, restando ferma la responsabilità esclusiva del titolare che deve comunque essere presente sul posto.

Eventuali assenze, dovute a comprovati motivi di forza maggiore, devono essere tempestivamente comunicate al Comune a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione del periodo presumibile dell'assenza, del nome e delle generalità del familiare che sostituisce il titolare.

In caso di malattia deve altresì essere allegato il certificato medico.

L'Amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.

Art. 25 - Obblighi dei titolari

E' vietato l'ingresso all'area del parco e zone adiacenti, a carovane abitazioni, cariaggi ed attrazioni che non siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Ogni concessionario è fornito, a cura dell'Amministrazione Comunale, di apposito contrassegno per ogni singolo mezzo (carri, carovane abitazione, ecc.) e per ogni attrazione autorizzata.

Art. 26 - Igiene e pulizia del Parco

Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai cariaggi e dalle carovane abitazione, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori forniti dall'Igiene Urbana.

Inoltre deve provvedere alla manutenzione dell'attrazione e della carovana abitazione per il decoro del parco stesso.

Art. 27 - Disciplina dei suoni

Il volume degli impianti di amplificazione dei suoni, all'interno delle attrazioni, dovrà essere contenuto in limiti tali da non creare disturbo e molestia ai cittadini, nonché agli attrazionisti vicini.

Gli orari e le modalità in cui è ammesso l'uso degli impianti di amplificazione dei suoni sono disciplinati dall'Amministrazione Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria e la Commissione interna del parco.

Art. 28 - Orari di apertura e di chiusura

L'orario di apertura e di chiusura è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza tenendo conto della stagione in cui si svolge ogni singola edizione del Parco.

L'orario stabilito per l'apertura deve essere osservato obbligatoriamente da tutte le attrazioni.

Art. 29 - Sospensione straordinaria delle attività

Qualora le condizioni climatiche particolarmente avverse non consentano di mantenere attivo il parco per uno o più giorni o per parte dell'orario previsto dall'articolo precedente, su richiesta dei partecipanti, il Sindaco può autorizzare la temporanea sospensione delle attività.

In caso di circostanze eccezionali o di forza maggiore imprevedibili, l'interruzione delle attività da parte dei partecipanti deve essere comunicata al Sindaco non oltre il giorno successivo al verificarsi dell'evento, con le debite motivazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre d'ufficio l'immediata riapertura del parco, ove le motivazioni della chiusura non appaiano giustificate.

Art. 30 - Giochi pericolosi

Le giostre ed i mestieri che presentano particolari caratteristiche di pericolosità a giudizio della Commissione Provinciale di Vigilanza ed i tiri a segno con "carabine" od armi di qualsiasi genere, in caso di assenza del titolare, per gravi e giustificati motivi, debbono essere gestiti da persona maggiorenne che abbia competenza nel mestiere.

Art. 31 - Norme di sicurezza

Ogni concessionario deve installare all'inizio della linea elettrica partendo dal quadro di distribuzione ENEL un interruttore differenziale "magnetotermico dimensionato" in funzione della potenza assorbita. Ogni interruttore di cui sopra deve avere indicato in modo inequivocabile il nominativo del concessionario. La giunzione dei cavi elettrici debbono rispettare le norme CEI-Cap. 11 di cui alla legge n. 186 dell'1.3.1968 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 32 - Sospensione e revoca della concessione

Le violazioni degli artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 del presente regolamento, sono causa di sospensione della concessione. Quando abbiano dato luogo a più di un richiamo scritto, la concessione viene revocata.

Del provvedimento motivato di sospensione o di revoca è data comunicazione scritta alle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 33 - Decadenza della concessione

Sono causa di decadenza della concessione le violazioni di cui all'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'occupazione di suolo e spazio pubblico.

Del provvedimento motivato di decadenza della concessione è data comunicazione scritta alle organizzazioni di categoria.

Art. 34 - Sanzioni

Qualora non sia diversamente disposto da leggi o da altri regolamenti comunali, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 106 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni, da un minimo di f.100.000 ad un massimo di f.1.000.000.

Sono fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

I provvedimenti di revoca o di decadenza della concessione determinano l'esclusione dell'attrazionista dal parco per due edizioni, anche non consecutive.

Art. 35 - Gravami

Contro le decisioni dell'Amministrazione Comunale sono ammessi i gravami di legge.

Delle sanzioni comminate viene data comunicazione ai Comuni di residenza dei sanzionati, nonchè ai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione Emilia-Romagna.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

CIRCHI EQUESTRI

Art. 36 - Edizioni ordinarie e straordinarie

I periodi dell'anno solare in cui possono essere autorizzate manifestazioni circensi sono:

- dal 10 al 30 ottobre (edizione autunnale)
- dal 15 febbraio al 25 aprile (edizione primaverile)

Il Sindaco, su domanda degli interessati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, può consentire edizioni straordinarie nel corso dell'anno valutato l'interesse culturale e spettacolare delle iniziative proposte.

Art. 37 - Destinazione delle aree

Gli spettacoli circensi si tengono nelle apposite aree individuate a norma dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 38 - Domande di partecipazione

Le domande per l'autorizzazione allo svolgimento di spettacoli circensi redatti in bollo ed indirizzate al Sindaco, devono pervenire al protocollo generale almeno 90 giorni prima della data di inizio delle edizioni, corredate della documentazione di cui all'apposito modello.

Art. 39 - Rotazione degli assegnatari

A decorrere dalla 1° edizione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è prevista la rotazione dei circhi nella piazza di **Savignano**. In ogni edizione l'area viene data in concessione al circo che è da più tempo assente, o che non è mai stato presente nella piazza suddetta.

In caso di rinuncia dell'assegnatario l'area viene concessa al circo che segue nella graduatoria degli aspiranti.

E' consentito l'interscambio tra gli assegnatari, previo accordo tra le parti, del periodo assegnato nell'ambito delle due edizioni previste nello stesso anno solare.

L'Amministrazione Comunale, sulla base del numero dei circhi aventi diritto, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, la rotazione per i singoli periodi avendo

cura di assegnare l'edizione autunnale ai circhi che sono stati presenti, nel turno precedente, all'edizione primaverile.

Art. 40 - Esclusioni e sospensioni

Le assenze dovute a esclusioni o sospensioni comminate a titolo di sanzione dall'Amministrazione comunale non vengono computate nel numero utile ai fini della precedenza.

Art. 41 - Rilascio delle concessioni

Dell'avvenuta assegnazione il Sindaco dà comunicazione con lettera raccomandata alla ditta richiedente entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Trenta giorni prima dell'inizio dell'attività la ditta dovrà:

- a) comunicare all'Amministrazione comunale il periodo esatto di permanenza, la presenza ed il numero di animali ai fini della programmazione delle verifiche igienico-sanitarie; eventuali proroghe dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- b) provvedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, al versamento del deposito cauzionale e ad eventuali ulteriori oneri stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 42 - Deposito cauzionale

La concessione è subordinata al versamento di un deposito cauzionale al Comune allo scopo di garantire l'Amministrazione Comunale contro eventuali danni patrimoniali o contro il mancato pagamento di canoni, spese di esercizio e di pulizia. Le modalità di versamento e di svincolo del deposito di cui sopra, la determinazione dei parametri economici e delle eventuali maggiorazioni sono stabilite con appositi provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 43 - Assenze

L'assegnatario che non dia inizio all'attività nei termini previsti, che non la svolga per tutto o parte del periodo di assegnazione, perde il diritto al rimborso di tutte le somme versate, ad esclusione del deposito cauzionale.

Ai fini delle future assegnazioni si terrà conto delle assenze, dei ritardi o dell'abbandono del posto determinati esclusivamente da cause di forza maggiore o da gravi e giustificati motivi, esaurientemente documentati.

Art. 44 - Accesso all'area: inizio dell'attività

I mezzi di trasporto, le carovane di abitazione e pubblicitarie, possono accedere all'area destinata non prima di 15 giorni dall'inizio dell'attività, previa comunicazione agli Uffici competenti dell'Amministrazione.

L'inizio dell'attività è subordinato al possesso del permesso di occupazione suolo pubblico, dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Sindaco, nonché del nulla osta rilasciato, a seguito di sopralluogo, dalla Commissione Provinciale di vigilanza attestante l'idoneità della struttura. Copia del verbale va inoltrata immediatamente all'Amministrazione Comunale.

Art. 45 - Obblighi del concessionario

Salvo ed impregiudicato il versamento della cauzione di cui all'art. 42 del presente Regolamento, è fatto obbligo al responsabile del circo di:

- a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, ecc.);
- b) garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza e di altri organi competenti;
- c) osservare integralmente le disposizioni scritte o verbali impartite dall'Autorità amministrativa;
- d) provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia, disinfezione e disinfezione integrale dell'area a fine attività;
- e) provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi, o mediante conferimento all'AMIU, che fornirà contenitori appositi, o provvedendo personalmente in osservanza alle disposizioni impartite dall'AMIU stessa.

Resta inteso che le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE NEL TITOLO II°

Art. 46 - Norme generali

Le attività di spettacolo viaggiante non rientranti nei Parchi-divertimenti tradizionali possono essere esercitate in qualsiasi periodo dell'anno sulle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Durante lo svolgimento dei Parchi Tradizionali, detti complessi, possono essere autorizzati solo ad una distanza non inferiore a m. 2.000 dal Parco stesso.

Per complessi non costituenti Parchi Tradizionali si intendono un massimo di 3 mestieri di cui: 1 grande e 2 piccolo-
medi o 2 grandi con esclusione di altri.

Art. 47 - Domande di partecipazione

Nel caso di domande concorrenti per il medesimo periodo, l'area viene assegnata all'attrazionista che vanta, in loco, maggiore anzianità di frequenza.

In caso di parità si stabiliranno le seguenti priorità:

- Attrazionisti residenti;
- Attrazionisti residenti nella provincia di **Modena**;
- Attrazionisti che per consuetudine svolgono la loro attività nella Provincia di **Modena**;
- Attrazionisti residenti nella Regione.

Art. 48 - Obblighi del concessionario

La violazione degli obblighi previsti dagli artt. 25-26-27-28-30 e 31 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente art. 32.

T I T O L O V

ATTRAZIONI

Art.49 - Rilascio delle concessioni - Domanda di concessione

Le concessioni rilasciate alle attrazioni possono avvenire solo a favore degli appartenenti alla categoria dello Spettacolo Viaggiante che siano in possesso di regolare autorizzazione amministrativa.

La concessione dell'area viene effettuata tra quanti presentano richiesta al Comune, redatta in carta legale, secondo l'ordine di priorità delle domande e tenuto conto, oltre che del tipo di attrazione, dei seguenti criteri preferenziali:

- 1) residenza nel Comune;
- 2) pensionati dello Spettacolo Viaggiante;
- 3) attrazionisti che per malattia od altre cause non possono più esercitare l'attività in forma itinerante (tali requisiti debbono venire documentati dall'interessato ed il Comune si riserva di accertarne la veridicità);
- 4) anzianità del nulla-osta Ministeriale.

Art.50 - Obblighi dei concessionari

La violazione degli obblighi previsti dagli artt.25-26-27-28-30 e 31 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente art.32.

L'attrazionista, pena la revoca della concessione, deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- esporre in modo ben visibile al pubblico i prezzi praticati;
- gestire personalmente l'attrazione, essendo vietata ogni forma di sub-concessione;
- rispettare l'orario di funzionamento indicato nella concessione di suolo pubblico.

T I T O L O VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.51 - Organizzazioni Sindacali di categoria

Le OO.SS. di categoria che saranno sentite dal Comune in ordine ai punti del presente Regolamento che presuppongono l'assunzione del loro parere sono le seguenti:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1) A.N.E.S.V.-A.G.I.S. | BOLOGNA; |
| 2) U.N.E.S.P.A.L.V. | MODENA; |
| 3) C.G.I.L.-S.N.A.V. | MODENA; |
| 4) C.I.S.L.-S.I.N.V.S. | BOLOGNA; |
| 5) Confesercenti-A.N.S.V.A. | MODENA; |
| 6) U.I.L.-S.I.A.V. | MODENA; |
| 7) F.I.L.S.I.C.-S.I.A.V. | BOLOGNA. |

Art.52 - Rinvio alla legislazione in materia

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

COMUNE DI SAVIGNANO s.P.

(Comune di Modena)

Il presente documento, in unico originale, costituito da n. 17 (diecisette) fogli per complessivi n. 52 (cinquantadue) articoli, è copia conforme.

Savignano s.P., li 6/6/89

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Guerzo)

